

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 42 del 10-10-018

Registro generale n. 802

Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO A FAVORE DEL SEGRE=
TARIO COMUNALE DOTT.SSA PASCARELLA MARIA PER IL
PERIODO DAL 2014 AL 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 09 del 14/04/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Considerato che in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del

04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (ex multis: Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016, Tribunale di Brescia 23.01.2017, Tribunale di Bergamo 29.09.2016 n. 762, Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017), secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Ritenuto che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

Considerato che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

Considerato che con determinazione dell'Area Economico Finanziaria n. 65 del 29/12/2017 è stata impegnata la somma di € 11.000,00 per la liquidazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale dott.ssa Pascarella Maria, per i contratti rogati dal 16/09/2014 rep. n.558 al n. 576 del 02/05/2017, il cui ammontare è pari a:

- anno 2014 € 1.839,34
- anno 2015 € 2.805,51
- anno 2016 € 5.336,01
- anno 2017 € 948,10

Considerato altresì che, nel periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018, risulta che il Segretario Comunale dott.ssa Pascarella Maria ha rogato un contratto rep. n. 577 per il quale il Comune di Montereale ha incassato la somma di € 652,54 per diritti di rogito;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare la somma necessaria alla liquidazione dei compensi spettanti al Segretario Comunale per i diritti di rogito introitati dal Comune di Montereale nel periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018 a favore del

Segretario comunale dott. PASCARELLA Maria, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, dato dalla somma dei diritti riscossi nel Comune di Montereale e di quelli riscossi nei Comuni di Capestrano e Navelli, in convenzione con questo Ente ;

Rilevato che nel Comune di Montereale (AQ), ove la dott.ssa PASCARELLA Maria ha prestato servizio fino alla data del 30/04/2018, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 16/09/2014 repertorio n. 558 al 31/12/2017 repertorio n. 576, sono stati incassati € 10.928,96 per diritti di rogito, e nel periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018 sono stati incassati € 652,54 rep. n. 577, riscontrati agli atti d'ufficio con l'elenco dei repertori trasmesso dall'ufficio di segreteria;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Verificato che l'importo dei diritti di rogito riscossi nel Comune di Montereale, sommato a quelli riscossi dagli altri Comuni convenzionati, come risulta dalle dichiarazioni rese dagli stessi Comuni e allegate alla presente quali parte integrante e sostanziale, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale Pascarella Maria ;

DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di prendere atto che nel periodo dal 16/06/2014 al 31/12/2017 il Comune di Montereale (AQ) ha riscosso la somma di € 10.928,96, mentre nel periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018 il Comune di Montereale ha riscosso la somma di € 652,54, come verificato agli atti dell'ufficio di ragioneria;

3) di impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm, la somma di € 652,54 da imputare sul capitolo 76 codice bilancio 01.02 - 1.01.01.002 del bilancio finanziario 2017-2019 annualità 2018 ;

4) di procedere, alla luce delle osservazioni formulate in premessa e vista la certificazione da parte dei Comuni convenzionati con il Comune di Montereale, vale a dire il Comune di Capestrano, di Navelli e di Fagnano, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dott.ssa Pascarella Maria, pari ad € 11.581,50 spettanti per il periodo dal 16/06/2014 al 30/04/2018, da imputare sul cap. 76 codice bilancio 01.02 - 1.01.01.002 del bilancio finanziario 2018-2020, di cui € 10.928,96 sull'annualità 2017 ed € 652,54 sull'annualità 2018;

5) di precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo-, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario Comunale;

6) di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013,

Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettiva esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
554	12/12/2018	€ 652,54	CAP. 76	2018
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

Montereale, lì

=====